Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 MAGGIO 2009, N. 19876</u>: la responsabilità del legale rappresentate dell'impresa per l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata posta in essere dai propri dipendenti.

«*In tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda [cfr. Cassazione Sezione III n. 47432/2003 RV. 226868].*
Pertanto, in applicazione di tali principi, correttamente è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa edile produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni. ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

19876/09

Registro generale n. 35913/2008

Udienza pubblica 11.03.2009

Sentenza n. 554

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Pierluigi Onorato	Presidente
1. dott. Ciro Petti	Consigliere
2. dott. Alfredo Teresi	Consigliere rel.
3. dott. Margherita Marmo	Consigliere
4. dott. Luigi Marini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Piscitelli Vincenza**, nata a Maddaloni il 28.04.1979, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Marcianise in data 29.05.2007 che l'ha condannata alla pena di €. 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma 2, lgs. n. 22/1997;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;

Sentito il difensore della ricorrente, avv. Maurizio Tiezzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza in data 10.04.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Marcianise condannava Piscitelli Vincenza alla pena di €. 3.000 d'ammenda per avere, quale legale rappresentante della ditta individuale *Edil Piscitelli*, gestito rifiuti [acque reflue residuate dal trattamento di rifiuti nella fase di stoccaggio] in assenza di autorizzazione.

In particolare, era stato accertato che l'impresa, autorizzata al recupero di rifiuti non pericolosi, aveva in dotazione una vasca per la raccolta delle acque meteoriche e di quelle residuate dal trattamento dei rifiuti, che non era stata svuotata nei termini stabiliti dall'art. 6 del d. lgs. n. 22/97 essendo stato eseguito l'ultimo prelievo nel novembre 2002 per opera della ditta *Progest* s.p.a.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata eccependo la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento dell'impedimento del difensore di fiducia, prontamente comunicato, di presenziare al dibattimento per concomitante impegno presso il Tribunale di Torre Annunziata e denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato perché le acque meteoriche e di dilavamento costituiscono rifiuti solo se commiste ad altri rifiuti liquidi.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

L'eccezione procedurale è manifestamente infondata.

Ha affermato questa Corte che "**la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento; tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro condifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.- sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire**" (Cassazione Sezione VI, n. 48530/2003, 18/11/2003 - 18/12/2003, Levante, RV. 228598) e che "**il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri**" (Cassazione Sezione I n. 5978/2000, 13/03/2000 - 22/05/2000, Sgobba, RV. 216014).

Nella specie, il difensore ha segnalato soltanto di essere impegnato in altra sede giudiziaria senza dimostrare le ragioni che rendevano indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in altro procedimento, sicché, non avendo lo stesso neppure documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto, il Tribunale correttamente ha escluso, con succinta motivazione, la sussistenza del legittimo impedimento a comparire mancando i requisiti della tempestività della segnalazione; della specificazione delle ragioni della scelta adottata e della giustificazione della mancata designazione di un sostituto.

Nel resto il ricorso è manifestamente infondato perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.

Premesso che "**i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, in quanto, a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero**" [Cassazione Sezione III n. 20679/2004, RV.229291], corretta è la qualifica dei materiali rinvenuti sull'area di pertinenza dell'azienda dell'imputata perché, contrariamente all'assunto difensivo, la vasca di stoccaggio conteneva non solo acque meteoriche ma anche quelle "*originatesi dal trattamento dei rifiuti da parte della Edil Piscitelli*".

In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure

necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda [cfr. Cassazione Sezione III n. 47432/2003 RV. 226868].

Pertanto, in applicazione di tali principi correttamente è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa edile produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause d'estinzione del reato (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca), comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.

il consigliere estensore

il presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 11 MAG. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Censurati)